

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
 00000000000000000000000000000000

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 1 013.1999

=====

ADDI' 1 013.1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARCONI	Angelo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Giaccione.  
 ..... OMISSIS

AMATI, BONADONNA, CIOFFARELLI, DONATO, META E PIZZUTELLI.

ASSENTI: \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE N° 3034

OGGETTO: Proposte di legge regionali concernenti:  
 "Adeguamento della LL.R. 17/1994, n.47 "In materia di del Lazio sud-orientale Marturano nel comune di Formello Almato" e il numero 1000 n. 17 e successive modif. della "Istituzione della riserva naturale comunale Marturano nel territorio del comune di Formello Marturano" a la LL.R. n. 17/1994, n. 47 e successive modif. art. 17.



OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE "ADEGUAMENTO DELLE LL.RR. 17 LUGLIO 1984, N. 41 "ISTITUZIONE DEL PARCO SUBURBANO MARTURANUM NEL COMUNE DI BARBARANO ROMANO" E 2 DICEMBRE 1988, N. 79 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI "ISTITUZIONE DELLA RISERVA PARZIALE NATURALE MONTERANO NEL TERRITORIO NEL COMUNE DI CANALE MONTERANO" ALLA L.R. 6 OTTOBRE 1997, N.29 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

#### LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ufficio Tutela Valorizzazione delle Risorse Ambientali:

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni;

VISTO in particolare l'articolo 39, comma 6, che stabilisce che la Giunta Regionale sottopone al Consiglio regionale proposte di adeguamento alla l.r. 29/97 delle vigenti leggi regionali istitutive delle aree naturali protette provvedendo a definire la classificazione e il livello di interesse regionale o provinciale in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 5 della stessa legge ed a individuare le aree che possono costituire un unico sistema;

CONSIDERATO che la Riserva naturale di Monterano e il Parco suburbano Marturanum sono compresi nell'area di rilevanza regionale "Complesso Volturno - Cerreto" individuata nello Schema di Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve adottato con delibera di G.R. n. 11746 del 29 dicembre 1993;

RITENUTO pertanto necessario di classificare le suddette aree naturali protette come Riserve Naturali di interesse regionale ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 29/97 e di definire un sistema di aree a gestione unitaria;

RITENUTO pertanto di procedere all'adeguamento delle ll.r. 17 luglio 1984, n. 41 "Istituzione del parco suburbano Marturanum nel comune di Barbarano Romano" e 2 dicembre 1988, n. 79 e successive modificazioni "Istituzione della riserva parziale naturale Monterano nel territorio nel comune di Canale Monterano" e alla costituzione di un unico sistema a gestione unitaria;

all'unanimità

#### DELIBERA

di sottoporre al Consiglio regionale la seguente proposta di legge regionale concernente: ADEGUAMENTO DELLE LL.RR. 17 LUGLIO 1984, N. 41 "ISTITUZIONE DEL PARCO SUBURBANO MARTURANUM NEL COMUNE DI BARBARANO ROMANO" E 2 DICEMBRE 1988, N. 79 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI "ISTITUZIONE DELLA RISERVA PARZIALE NATURALE MONTERANO NEL TERRITORIO NEL COMUNE DI CANALE MONTERANO" ALLA L.R. 6 OTTOBRE 1997, N. 29 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.



RELAZIONE

alla proposta di legge regionale concernente:

*Eu.*

ADEGUAMENTO DELLE LLRR. 17 LUGLIO 1984, N. 41 "ISTITUZIONE DEL PARCO SUBURBANO MARTURANUM NEL COMUNE DI BARBARANO ROMANO" E 2 DICEMBRE 1988, N. 79 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI "ISTITUZIONE DELLA RISERVA PARZIALE NATURALE MONTERANO NEL TERRITORIO NEL COMUNE DI CANALE MONTERANO" ALLA L.R. 6 OTTOBRE 1997, N.29 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.


La legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 stabilisce all'articolo 39, comma 6, che la Giunta Regionale sottopone al Consiglio regionale proposte di adeguamento alla stessa l.r. 29/1997, delle leggi regionali vigenti istitutive delle aree naturali protette.

Le suddette proposte devono definire il livello d'interesse, regionale o provinciale, e la tipologia dell'area, in conformità a quanto disposto dalla l.r. 29/97 all'articolo 5 della stessa legge ed individuare le aree che possono costituire un unico sistema:

Con la presente proposta di legge si provvede all'adeguamento alla l.r. 29/1997, della leggi regionali istitutive della Riserva Naturale Monterano e del Parco suburbano Marturanum emanate ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, definendo il livello di interesse regionale, la classificazione a Riserva Naturale, la gestione unitaria delle due aree naturali protette con l'istituzione, ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 29/1997, di un Ente di diritto pubblico.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE

"ADEGUAMENTO DELLE LL.RR. 17 LUGLIO 1984, N. 41 "ISTITUZIONE DEL PARCO SUBURBANO MARTURANUM NEL COMUNE DI BARBARANO ROMANO" E 2 DICEMBRE 1988, N. 79 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI "ISTITUZIONE DELLA RISERVA PARZIALE NATURALE MONTERANO NEL TERRITORIO NEL COMUNE DI CANALE MONTERANO" ALLA L.R. 6 OTTOBRE 1997, N.29 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI"

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Art. 1

(Finalità)


1. Con la presente legge la Regione in attuazione dell'articolo 39, comma 6 legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni, procede all'adeguamento della legge regionale 17 luglio 1984, n. 41 relativa all'istituzione del parco suburbano Marturanum nel comune di Barbarano Romano e della legge regionale 2 dicembre 1988, n. 79 e successive modificazioni, relativa all'istituzione della riserva parziale naturale Monterano nel territorio nel comune di Canale Monterano.

Il 20/11/2003

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



Art. 2

(Modificazioni alla l.r. 41/1984 e alla l.r. 79/1988 e successive modificazioni)

i. Alle ll.r.r. 41/1984 e 79/1988 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 della l.r. 41/1984 è sostituito dal seguente:

"Art. 1

(Istituzione)

1. E' istituita, nell'ambito del sistema delle aree naturali protette del Lazio, la riserva naturale di interesse regionale "Marturanum" destinata alla conservazione, alla valorizzazione e razionale utilizzazione dell'ambiente naturale, allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali interessate, alla corretta fruizione delle risorse naturali da parte di tutta la popolazione attraverso interventi di pianificazione, tutela ed utilizzazione delle risorse, secondo le direttive del piano e del regolamento, finalizzate alla conservazione degli ecosistemi e dei processi ecologici essenziali, alla utilizzazione razionale e duratura delle specie e degli ecosistemi, al mantenimento della diversità genetica delle specie animali e vegetali presenti nella riserva."

b) l'articolo 1 della l.r. 79/1988 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 1

(Istituzione)

1. E' istituita, nell'ambito del sistema delle aree naturali protette del Lazio, la riserva naturale di interesse regionale "Monterano".

c) l'articolo 4 della l.r. 41/1984 e l'articolo 4 della l.r. 79/1988 e successive modificazioni sono sostituiti dal seguente:

"Art. 4

(Gestione)

1. Ai sensi dell'art. 12 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, è istituito l'Ente regionale di diritto pubblico "Sistema delle Riserve Naturali regionali Monterano e Marturanum" cui è affidata la gestione della riserva di cui all'articolo 1."



REGIONE DEL LAZIO  
DIREZIONE REGIONALE  
DIREZIONE REGIONALE

REGIONE DEL LAZIO  
DIREZIONE REGIONALE  
DIREZIONE REGIONALE






(segue art. 2)

- i) gli articoli 6, 8, 10, 12 e il comma 4 dell'art. 9 della Lr. 79/1988 e successive modificazioni sono abrogati.
- l) nell'epigrafe e negli articoli della Lr. 79/1988 e della legge regionale 15 novembre 1993, n. 62 di modifica della Lr. 79/1988, le parole "riserva parziale naturale" sono sostituite con le seguenti: "riserva naturale".
- m) dopo la lettera g) del primo comma dell'articolo 9 della Lr. 79/1988 e successive modificazioni è aggiunta la seguente lettera:  
"h) qualunque tipo di utilizzazione boschiva sulla vegetazione riparia per una profondità minima di ml 50 su entrambe le sponde dei corsi d'acqua."
- n) al comma 3 dell'articolo 9 della Lr. 79/1988 e successive modificazioni le parole "nel regolamento di attuazione" sono sostituite dalle seguenti "nel piano".

1993/11/15

15



Art. 3

(Norme transitorie)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore regionale competente in materia di ambiente da lui delegato, convoca la comunità del Sistema delle Riserve Naturali regionali Monterano e Marturanum, ai fini delle designazioni previste dall'articolo 16, comma 2 della Lr. 29/1997 e successive modificazioni ed avvia le procedure per le altre designazioni di competenza degli enti indicati nell'articolo 14, comma 1 della citata legge. Entro i successivi novanta giorni, il Presidente della Giunta regionale nomina ed insedia il consiglio direttivo ed il collegio dei revisori dei conti.

2. Ai fini della definizione della quota di partecipazione territoriale di cui all'articolo 16, comma 1 della Lr. 29/1997 e successive modificazioni, si applicano le modalità di calcolo stabilite con apposita deliberazione della Giunta regionale.

3. Gli uffici tecnici dei comuni di Canale Monterano e Barbarano Romano preposti alla gestione delle riserva naturale di Monterano e del Parco suburbano Marturanum, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono alla Giunta regionale:

- a) lo stato di consistenza patrimoniale dei beni mobili ed immobili e la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi esistenti;
- b) l'elenco del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, precisando il titolo in base al quale svolge la sua attività, la qualifica posseduta, la specifica professionalità, il trattamento economico di previdenza e quiescenza.

4. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, sulla base degli atti di cui al comma 3, attribuisce all'ente di gestione previsto dall'articolo 4 della Lr. 41/1984 e dell'articolo 4 della Lr. 79/1988 e successive modificazioni, come modificate dalla presente legge, con effetto dalla data di insediamento del consiglio direttivo, la titolarità delle risorse patrimoniali, finanziarie ed umane e di ogni altro rapporto giuridico intestato ai comuni di Canale Monterano e Barbarano Romano, relativo alla gestione della riserva



Il Presidente della Giunta Regionale

(segue art. 5)

naturale di Monterano e del Parco suburbano Marturanum. Decorso inutilmente il termine previsto al comma 3, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta. Ai fini della corresponsione dell'indennità al commissario ad acta, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22, comma 3 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 27.

5. Fino alla data di insediamento del consiglio direttivo dell'ente di gestione previsto dall'articolo 4 della l.r. 41/1984 e dell'articolo 4 della l.r. 79/1988 e successive modificazioni come modificato dalla presente legge, i comuni di Canale Monterano e di Barbarano Romano continuano a gestire la riserva naturale Monterano e la riserva naturale Marturanum.

6. Il personale inserito nell'elenco previsto dal comma 3, lettera b, continua ad operare presso l'ente di gestione di cui all'articolo 4 della l.r. 41/1984 e all'articolo 4 della l.r. 79/1988 e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge.

7. Gli strumenti di cui agli articoli 26 e 27 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati dalla Regione con le modalità indicate negli articoli 26, commi 4 e 5 e 27, comma 6 della legge citata.

Il Presidente della Regione  
*[Firma]*

REGIONE L'AZIENDA



6/85